TRIBUNALE DI ORISTANO

SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ricorso per proposta di ristrutturazione del debito del consumatore ai sensi del D.Lgs.

14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Nell'interesse di

nato a Oristan

codice fiscal

elettivamente domiciliato in Cagliari (CA), nella

via Funtanaziu n. 45, presso lo Studio della Dott.ssa Roberta Manca (la quale dichiara di volere

ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata

roberta.manca@legalmail.it),

PREMESSO CHE

- con riferimento pratica n. 47 del 02/12/2022 l'Organismo di Composizione della Crisi da

Sovraindebitamento di Oristano, ha nominato quale professionista incaricato, ex art. 15 - comma

9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da

sovraindebitamento, l'Avv.to Maria Dina Tore;

- l'Avv.to Maria Dina Dore ha accettato ed eseguito l'incarico conferitogli;

- a seguito della richiesta del ricorrente, il professionista nominato provvedeva alla consegna

della relazione particolareggiata ex art. 67, d.lgs. N. 14/2019 (anche noto come Codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza o C.c.i.i.), la quale viene trasmessa unitamente al presente ricorso

con i relativi allegati, i quali saranno richiamati nel seguito mantenendo l'originaria numerazione

progressiva;

- il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende

avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dal Codice della Crisi per

formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di ristrutturazione dei debiti del

Consumatore ai sensi della predetta legge.

I

SULL'AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal

D.Lgs. 83/2022, e cioè il ricorrente:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c)
   dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 in combinato disposto
   all'art. 2 comma 1 lettere a e b;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- in relazione alle condizioni soggettive previste nell'art. 69 CCII dichiara:
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Con riferimento al presupposto oggettivo, il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inteso come "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative (...) ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza" (art. 2, comma 1, lett. c), C.c.i.i.), laddove per 'stato di crisi' si intende "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi', mentre per 'insolvenza' "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Il signifatti, è riuscito ad onorare le rate dei finanziamenti in corso fino alla data del successivamente alla quale è rimasto insolvente al pagamento delle rate.

Con riguardo alla <u>documentazione prevista dall'art. 67 C.c.i.i.</u>, il debitore ha predisposto, con il supporto di propri consulenti all'uopo incaricati, un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, che include l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e)degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Come indicato in premessa, il ricorrente trasmette altresì la Relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato, con i relativi allegati, che ricomprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Tutto ciò evidenziato, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile dell'istante nonché della qualifica soggettiva di consumatore, sussistono i presupposti di ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento in oggetto. Pertanto, con l'ausilio del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, il ricorrente ha predisposto il piano di ristrutturazione del debito del Consumatore come riassunto al successivo Paragrafo III.

П

### CENNI STORICI - CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause della situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare il ricorrente sono state accuratamente accertate dal professionista incaricato nonché puntualmente descritte nella Relazione particolareggiata OCC allegata, di cui pertanto ci si limita a riportare, nel seguito, i passaggi più significativi.

Nel 1991 la famiglia ha adottato, ma purtroppo già nei primi anni scolastici si evidenziano i suoi problemi di salute, individuati successivamente come 'con legger' 'con legger' Questo ha costretto la famiglia a ricorrere all'aiuto di specialisti dell'apprendimento, che potessero aiutare e seguire la bambina nella crescita, seppur questo comportasse costi importanti, che non sempre sono stati in grado di sostenere, e per cui, sin dai primi anni, il signo per far fronte a tali spese ha iniziato a far ricorso al credito.

Nel 2006 a seguito di un guasto all'autovettura, e stante, l'impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti per la sussistenza di quelli in corso, derivanti dalla rinegoziazione di quelli in precedenza ottenuti, il consulente della Banca Intesa consigliava allo stesso di richiedere di un mutuo ipotecario di liquidità di € 50.000,00 per chiudere le varie posizioni aperte e acquistare l'autovettura. Il sig seguendo il consiglio, estingueva alcuni contratti in essere ed acquistava in data 16.10.2008 per l'importo di euro 13.500,00 l'autovettura usata Fiat Crome immatricolata nel 2006, che tuttora possiede.

Nel 2011 il sig. andò in pensione, percependo un trattamento di fine rapporto di euro 44.000,00, che venne utilizzato in parte per la sostituzione degli infissi dell'abitazione.

Nel 2012 la figlitation, di soli 21 anni, rimane incinta, ed il sig. dovette eseguire, utilizzando parte del TFR, alcuni lavori di ristrutturazione interna nella abitazione di sua proprietà, al fine di creare una nuova stanza in previsione della nascita della nipote. Il sig in conseguenza di tale lieto evento, dovette farsi carico delle spese sia della figlia che della nipote, in quanto né il padre né la famiglia paterna non avevano la possibilità di contribuire al mantenimento della nuova nata.

Nel 2016 anche il padre della bambina, sig. si trasferisce nell'abitazione del sig. per permettere alla piccola Alessia di crescere con entrambi i genitori. Lo stesso svolgeva dei lavori saltuari che consentivano allo stesso di partecipare, seppure in minima parte, al mantenimento della piccola. Il rapporto del sig. con la figlio si è incrinato ed il sig si è allontanato definitivamente dal domicilio del Tutt'ora contribuisce saltuariamente al mantenimento della piccola Alessia in quanto si trova in stato di disoccupazione.

La famiglio dal 2003 al 2014 è sempre stata monoreddito, fino a quando il coniuge del la sig.ra ha trovato lavoro part-time in un negozio di abbigliamento BAZAR PRIMAVERA DI CASU MARCO, per 2 ore lavorative al giorno e un reddito netto di circa € 400,00 mensili. Dichiara il ricorrente che tale attività commerciale sia stata chiusa nel 2020 a seguito del decesso

improvviso del proprietario in concomitanza del periodo COVID. Tale circostanza viene confermata dall'estratto contributivo INPS della sig.rd

Nel 2020 e nel 2021 la stessa ha percepito infatti le indennità NASPI rispettivamente per euro 5.287,24 lordi e per euro 1.724,10 Da tale momento la sig.ra

non ha potuto più contribuire alle spese familiari con la conseguenza che tutto l'onere è rimasto a carico de che deve farvi fronte con il solo importo percepito a titolo di pensione non disponendo di ulteriori introiti.

La situazione economica si era ulteriormente aggravata nel 2017, a seguito di una grave formo per la quale, il sig. In ha dovuto subire un importante intervento a Chisinau, in Moldavia, per la realizzazione di un nuovo impianto dentario, sostenendo spese mediche per euro 8.500,00 euro, come documentato dal bonifico eseguito il 22 gennaio 2018 in favore della SMILE DENT PLUS SRL, oltre spese di viaggio non quantificate.

Il signatura al fine di consentire alla figlia di raggiungere una autonomia e indipendenza economica, ha aiutato la stessa ad aprire una propria attività commerciale (un negozio di abbigliamento) che purtroppo, causa pandemia, guerra in Ucraina e crisi energetica, stenta a produrre guadagno, come risulta dalla dichiarazione di redditi della

Ш

## IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PROPOSTO

Come si legge nel Piano di ristrutturazione predisposto dall'istante e nella Relazione particolareggiata redatta dall'OCC, l'esposizione debitoria complessiva del sig è pari, alla data del 30/09/2023 ad € 133.772,89, al netto dei compensi dovuti all'OCC.

Di seguito si riporta la tabella riportante l'elenco completo dei creditori, suddivisi per classi, e delle corrispondenti voci di debito.

Creditore	Natura del debito	Debito residuo
Intesa San Paolo S.p.a.	Ipotecario	24.717,18
Findomestic Spa - carta revolving	Chirografo	572,08
Compass Spa	Chirografo	3.423,45
Findomestic Spa	Chirografo	61.291,80
Findomestic Spa	Chirografo	3.205,96
Agos Ducato Spa	Chirografo	8.800,00
Roberto Irde	Chirografo	18.000,00



Per soddisfare i propri creditori nel rispetto delle legittime cause di prelazione e, in generale, delle norme di legge, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori la quota del proprio reddito da pensione eccedente alle spese di mantenimento proprie e della famiglia.

Come si legge nella proposta del piano di ristrutturazione del debito, il valore massimo realizzabile dalla procedura di vendita forzata dell'immobile non eccederebbe gli € 40.800,00, con un netto di 24.400,00 considerando gli oneri e delle spese connesse alla procedura.

Complessivamente, dunque, il valore del patrimonio immobiliare del sig su cui i creditori andrebbero a soddisfarsi non potrebbe eccedere i € 24.400,00, e il ricavato della vendita andrebbe interamente destinato a soddisfare le spese in prededuzione e, solo in parte, il creditore munito di privilegio, con tempi medi di durata della procedura esecutiva intorno ai quattro/cinque anni.

Peraltro l'unico altro bene di proprietà de è l'autovettura immatricolata nel 2008 il cui uso è indispensabile per sé e per le esigenze della propria famiglia e la cui vendita non consentirebbe ai creditori un miglior soddisfacimento stante lo scarso valore della suddetta autovettura.

L'odierna proposta, invece, prevede di destinare ai creditori, al netto delle spese di procedura in prededuzione, la somma complessiva di € 41.704,75 (pari a circa il 30% del debito complessivo), di cui:

- € 4.198,80, per compenso dell'OCC, con acconti entro 6 mesi dall'omologa del piano ed il saldo all'esito della piano;
- € 1.903,20, per compenso dell'Advisor, entro 6 mesi dall'omologa del piano;
- € 24.717,18, relativi al creditore ipotecario, mantenendo il pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento contrattuale originario;
- € 10.885,57 che verranno pagati entro 6 mesi dall'omologa del piano di ristrutturazione, a seguito dell'erogazione delle somme da parte di un istituto bancario mediante cessione del

quinto della pensione INPS, previa revoca di quella in corso in favore della Agos Ducato Spa, per l'importo di euro 16.974,34. In subordine, nell'ipotesi in cui al signon dovesse essere approvata la richiesta di erogazione della suddetta somma con la cessione del quinto della pensione, lo stesso propone il pagamento dell'importo complessivo dei crediti in prededuzione entro il termine di sei mesi dall'omologa del piano, il pagamento integrale del mutuo ipotecario nel rispetto del piano di ammortamento originario, ed il pagamento dei crediti chirografari in 48 rate mensili..

È evidente, quindi, che l'istante intende consentire ai propri creditori di soddisfarsi in misura superiore a quanto ricavabile dalla semplice liquidazione del bene, oltre che in tempi più rapidi e senza l'assunzione di costi per l'attivazione di procedure di recupero.

Lo stesso OCC ha ritenuto la fattibilità del presente Piano in quanto "più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che la liquidazione totale del patrimonio andrebbe a soddisfare in misura inferiore i crediti ad oggi esistenti, costringendo tra l'altro l'istante a sostenere degli ulteriori costi per l'affitto di un immobile dove andare vivere con la propria famiglia".

#### IV

## LA SOSPENSIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE

Al fine di garantire la fattibilità del Piano, è imprescindibile tutelare l'integrità del patrimonio dell'istante e – dunque – assume centrale rilevanza la sospensione di ogni procedura esecutiva o cautelare che possa comprometterne l'operatività, come previsto dall'art. 78, comma 2, lett. d), C.c.i.i.

\* \* \*

Tanto premesso, l'odierno ricorrente, come sopra generalizzato e rappresentato

# CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, previa dichiarazione di ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito, sussistendo tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia:

<u>- in via preliminare</u>: accertare e dichiarare la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto dal debitore e per l'effetto, procedere alla sua omologazione, disponendo per tutta la durata della procedura, la sospensione di tutte le azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del debitore che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; nonchè il divieto di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento; disponendo inoltre la revoca della cessione del quinto della pensione attualmente in essere in favore della Agos Ducato, per euro 100,00.

Si resta a completa disposizione del Tribunale e del Giudice Delegato per qualsiasi chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) relazione particolareggiata O.C.C., con relativi allegati.
- 2) piano di ristrutturazione dei debiti, con relativi allegati.
- 3) ricevuta di versamento dei diritti (marca da bollo di € 27,00);
- 4) ricevuta di versamento del contributo unificato (€ 98,00).

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento sconta il C.U. in misura fissa pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Cagliari, 10 novembre 2023

Dott.ssa Roberta Manca

